

Consiglio di Stato, Sezione IV 03/05/1999 n. 768

legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.1

Le cause di esclusione dalla gara d'appalto per l'esecuzione di opere pubbliche possono essere ricavate - in mancanza di espressa prescrizione nel bando - attraverso il cosiddetto criterio teleologico, che mira, in via suppletiva, ad individuare il particolare interesse dell'Amministrazione sotteso all'esclusione e a garantire la parità dei concorrenti; peraltro, in tal caso, la ratio della disciplina da applicare deve emergere con assoluta chiarezza, dovendosi altrimenti privilegiare il maggiore accesso alla gara in vista di una più ampia e, per l'Amministrazione, più favorevole concorrenzialità; ciò vale, a maggior ragione, nei casi in cui il bando non contempli alcuna disposizione espressa di esclusione dei concorrenti per le loro eventuali inadempienze. Le prescrizioni del bando di gara per l'aggiudicazione di un contratto della Pubblica amministrazione operano nei limiti in cui la loro osservanza incide nelle future scelte dell'Amministrazione; pertanto, se il possesso di un determinato requisito in capo ad un concorrente sia stato già accertato in sede di prequalificazione (mediante certificazione) è illegittima l'esclusione dalla procedura motivata con la mancata produzione del documento, nella fase successiva al fine di dimostrare il possesso del medesimo requisito (essendo sufficiente la regolarizzazione della documentazione).